

- 2) Qualora il regolamento n. 1186/2009 escluda la possibilità di avere una duplice residenza normale e una valutazione di tutte le circostanze non sia sufficiente ad individuare la residenza normale, alla luce di quale norma o con l'ausilio di quali criteri si debba stabilire, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, in che paese l'interessato ha la sua residenza normale in una fattispecie come quella in esame, in cui questi in un paese terzo ha legami sia personali che professionali e nello Stato membro legami personali.

(¹) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324, pag. 23).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 novembre 2014 —
SIA «DIV un Ko», SIA «Ausma grupa»/Konkurences padome**

(Causa C-542/14)

(2015/C 056/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrenti: SIA «DIV un Ko», SIA «Ausma grupa»

Resistente: Konkurences padome

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, per dichiarare che un'impresa ha partecipato a un accordo restrittivo della concorrenza, occorre dimostrare un comportamento personale di un dirigente di tale impresa, oppure la consapevolezza o il consenso del medesimo riguardo al comportamento di una persona che presta servizi esterni all'impresa e al contempo agisce per conto di altri partecipanti a un eventuale accordo vietato.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division
(Administrative Court) (England and Wales) (Regno Unito) il 1° dicembre 2014 — Philip Morris
Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for
Health**

(Causa C-547/14)

(2015/C 056/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales)

Parti

Ricorrenti: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited

Resistente: Secretary of State for Health

Altre parti nel procedimento: Imperial Tobacco Limited, British American Tobacco UK Limited, JT International SA, Gallaher Limited, Tann UK Limited and Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG and Benkert UK Limited, Joh. Wilh. Von Eicken GmbH